REGOLAMENTO (CE) N. 820/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca del melù in talune zone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2287/2003 consente di aumentare le possibilità di pesca comunitarie per il melù e l'aringa qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

(2) Le Isole Fær Øer e la Norvegia non hanno stabilito le possibilità di pesca massime per il melù per il 2004. L'Islanda ha stabilito possibilità di pesca a un livello di gran lunga superiore alle proprie catture passate dello stock in questione. Si può pertanto ritenere che tali paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile dello stock di melù.

Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità aumenti il proprio contingente di 350 000 tonnellate a titolo provvisorio nelle zone II (acque internazionali), IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE), V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, COPACE 34.1.1 (acque CE).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2287/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IB e IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

---

[1] GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I.B:

le voci relative alla specie melù nelle zone:

IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE),

V, VI, VII, XII, e XIV,

VIIIa,b,d,e,

VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1

sono sostituite dalle seguenti:

Specie	Melù	Zona:	IIa (acque CE), Mare del Nord (acque CE)
	Micromesistius poutassou		WHB/2AC4-C
Danimarca	97 058		
Germania	160		
Paesi Bassi	294		
Svezia	313		
Regno Unito	2 141		
CE	99 966		
Norvegia	40 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.

Specie:	Melù	Zona:	V, VI, VII, XII e XIV
	Micromesistius poutassou		WHB/571214
Danimarca	8 031		
Germania	31 087		
Spagna	51 812 (1)		
Francia	43 263		
Irlanda	62 174		
Paesi Bassi	97 665		
Portogallo	3 886 (1)		
Regno Unito	90 671		
CE	388 589		
Norvegia	120 000 (2)(3)		
Isole Fær Øer	45 000 (4)(5)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).

(2) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

(3) Di cui fino a un massimo di 500 tonnellate può essere costituito da argentina (*Argentina spp.*).

(4) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (*Argentina spp.*).

(5) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°W.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IVa	WHB/04A-C
Norvegia	40 000	

Specie:	Melù	Zona:	VIIIa,b,d, e
	Micromesistius poutassou		WHB/8ABDE
Spagna	19 993		
Francia	15 513		
Portogallo	2 999		
Regno Unito	14 477		
CE	52 982		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV.

Specie:	Melù	Zona:	VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE)
	Micromesistius poutassou		WHB/8C3411
Spagna	87 970		
Portogallo	21 993		
CE	109 963 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

2) Nell'allegato I.C:

la voce relativa alla specie melù nelle zone I e II (acque internazionali) è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù	Zona:	I e II (acque internazionali)
	Micromesistius poutassou		
CE	70 000		
TAC	Non pertinente		